

> IL PUNTO

Come ultimo atto della riforma, il merito non si avrà né per legge né per contratto ma per volontà del ministro Gelmini. Dal 1974, alla firma del contratto, Miur e OO.SS. si sono sempre impegnate, invano, a ipotizzare un sistema premiale di carriera per i docenti. L'esigenza era tanto più sentita nel 1997, quando la scuola autonoma trasformava il preside in dirigente scolastico. Ancora nel 2007, art. 24 del Ccnl 2006-2009, le stesse parti si erano impegnate. Ma la legge n. 122/2010 ha bloccato il rinnovo del contratto e ha assegnato al ministro Gelmini i soldi risparmiati sulla pelle di studenti e colleghi. Così, ora il Ministro può concedere i soldi legati agli scatti di anzianità senza riconoscerli per la pensione, potenziare l'Invalsi per somministrarne le prove anche alle Superiori, premiare i docenti secondo criteri unilateralmente decisi, senza alcun confronto con quei lavoratori a cui si chiede soltanto di richiederle uno stipendio in più, come si fa con gli asini tra carote e bastonate. Il loro aumento di stipendio dipenderà dal risultato degli studenti nelle prove Invalsi di cui non si sono mai discusse l'opportunità pedagogica, l'utilità didattica, l'obiettività scientifica, la coerenza con la progettazione del curricolo. Tuttavia, quasi tutte le OO.SS., prorogate ope legis per il rinvio sine die delle elezioni Rsu - plaudono. Avrebbero potuto protestare sul metodo e sui criteri scelti, o almeno, tacere.

> IL DIRITTO

■ Ricorsi al giudice del lavoro per sbloccare gli aumenti di stipendio e il Ccnl per il personale di ruolo, 2011-2013

Rimane bloccato il valore giuridico di progressione nella carriera per il 2010-2013. Come è stato richiamato anche dalla stampa "alla fine della carriera il personale scolastico avrà 40 anni utili a pensione con una posizione stipendiale corrispondente solamente a 37 anni" e ciò per effetto della norma di legge (art. 9, c. 23, L. n. 122/2010) che espressamente vieta per il triennio 2010-2013 la firma di un contratto collettivo nazionale di lavoro e la progressione di carriera, violando ben 6 articoli della Costituzione. A dispetto di quanto dichiarato da altre OO.SS., per l'Anief è evidente che il nuovo decreto interministeriale, qualora sia certificata la relativa copertura finanziaria, potrà sì disporre nei cedolini dei docenti e ata gli euro dovuti all'anzianità di carriera maturata ma a condizione che non siano valutabili nella ricostruzione di carriera valida per il calcolo dei contributi versati per la pensione. Poiché, nel frattempo l'art. 22 della L. n. 183/2010 è intervenuta sulla tempistica relativa all'impugnativa dei contratti di lavoro, l'Anief proroga inderogabilmente al 15 dicembre prossimo la data di pre-adesione ai ricorsi nominali al giudice del lavoro per sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma impugnata e ottenere gli aumenti dovuti ai fini della pensione. Nel sito si trovano le istruzioni per la pre-adesione.

Ricorsi al giudice del lavoro precari e di ruolo: indispensabile attivare le procedure entro il 22 gennaio 2011

Inizia il 24 novembre il conto alla rovescia di 60 giorni entro cui si può ricorrere al giudice del lavoro con **Anief** per la stabilizzazione (immissione in ruolo) in seguito a illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, per il riconoscimento degli scatti biennali di anzianità e per la trasformazione dei contratti su posto vacante e disponibile con termine 30/6 in

contratti al 31/8. L'impugnazione degli atti illegittimi dovrà iniziare formalmente entro e non oltre il 22 gennaio 2010, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 183/2010: i ricorrenti dovranno manifestare per iscritto la loro volontà di impugnare i contratti pregressi. Il ricorso dovrà poi essere depositato entro i successivi 270 giorni. Anief sta predisponendo a tal fine un modello che verrà inviato gratuitamente a partire dal 30 novembre a chi ha inviato la mail di preadesione secondo le istruzioni fornite, prima di essere messo in contatto con i legali Anief sul territorio. È il momento di agire senza alcun indugio, perché non vi è una seconda possibilità per gli anni pregressi e per quello in corso. D'altronde, l'accoglimento del primo ricorso pilota in soli tre giorni sugli scatti biennali per il periodo di precariato, induce ottime speranze. I ricorsi pilota servono soltanto da apri-pista per il deposito di tutti gli altri ricorsi seriali anche al fine di rassicurare tutti i ricorrenti circa un'improbabile insuccesso con conseguente condanna alle spese da parte del ricorrente. In tal modo, l'Anief tutela ancora di più i propri soci. Si invita, pertanto, chi ha i requisiti per partecipare a queste azioni giudiziarie o chi ci ha richiesto di attivare la procedura di conciliazione, a dare la propria pre-adesione, comunque, entro il 15 dicembre prossimo, al fine di organizzare tempestivamente le modalità operative di adesione in ogni corte territoriale del Paese, fiduciosi nelle decine di pronunciamenti favorevoli già noti e nell'incisività dell'operato dell'Anief. Nel sito si trovano le istruzioni per la pre-adesione.

■ Ricorsi al giudice del lavoro: accolto in soli 3 giorni su scatti biennali

Per il tribunale decisione lampo sul primo dei ricorsi pilota presentati dall'Anief. Si attende ora l'esito degli altri ricorsi su stabilizzazione e contratti al 31 agosto. Il Giudice del Tribunale di Udine - sez. Lavoro ha accolto, in soli 3 giorni, dopo il deposito, il ricorso presentato dal rappresentante legale **Anief**, avv. Gabrieli, nell'interesse di una docente precaria, circa il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dal mancato pagamento degli scatti stipendiali biennali. Il Giudice, facendo riferimento alle motivazioni esposte a sostegno delle pretese della socia Anief, ha intimato al Miur il pagamento di quanto è stato oggetto di richiesta, oltre al pagamento delle spese legali e delle spettanze di legge.

■ Ricorsi Tar Lazio II 15 dicembre la Corte costituzionale decide sul pettine

Approda in camera di Consiglio, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Lazio, su ricorso **Anief**, con ordi-

FILA

nanza n. 230 del 5 febbraio 2010. Il giudice delle leggi è chiamato a esprimersi sull'art. 1, comma 4-ter, della legge n. 167/2009, che, autoqualificandosi come norma interpretativa e quindi ad effetto retroattivo, preclude alle ordinanze cautelari e di commissariamento sull'inserimento a pettine ottenute di divenire efficaci.

Giova ricordare che, in caso di accoglimento e dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma da parte del giudice delle leggi, tutti i soci Anief ricorrenti al Tar Lazio e al Presidente della Repubblica, anche in caso di eventuale giudizio delle sezioni unite della Corte di cassazione sulla competenza del giudice ordinario in merito al mancato rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato stipulato, potranno sempre rivendicare ad esso tale diritto, oltre al pieno inserimento a pettine utile per il prossimo aggiornamento delle graduatorie, che, su pressione anche di alcuni sindacati e partiti, potrebbe essere vietato nel nuovo decreto ministeriale, con naturale accensione di un nuovo contenzioso seriale per i docenti esclusi.

> IL PARLAMENTO

Pronta la legge per stabilizzare i precari della Scuola

L'on. Russo, insieme a diversi deputati del Pd, accoglie la richiesta dell'Anief e presenta una proposta di legge che mira alla stabilizzazione di tutto il precariato docente e Ata della scuola: 108.000 potrebbero essere assunti già nel 2010-2011. L'Anief auspica che il suo iter sia veloce e condiviso da tutte le forze politiche, visto il contenzioso seriale attivato nei tribunali del lavoro e le migliaia di domande risarcitorie presentate.

La proposta risponde puntualmente alle denunce, agli studi e alle richieste poste dall'Anief in quest'ultimo anno e alle richieste recenti anche del governatore della Banca d'Italia per il rilancio della scuola pubblica. La norma intende intervenire per sanare quella situazione di criticità e instabilità che da anni caratterizza il sistema di istruzione, per via del ricorso sistematico a contratti a tempo determinato per il suo funzionamento ordinario (15,6% dell'organico complessivo in organico di fatto tra personale docente, educativo ed Ata). Intende stabilizzare docenti, educatori e personale tecnico-amministrativo, in primo luogo coprendo quel 10,2% dell'organico di diritto su posto vacante e disponibile dato in supplenza annuale o al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2009-2010, come risultante dalle dotazioni organiche ufficiali a cui è stato sottratto il personale in servizio a tempo indeterminato (tab. B3 Scuola in cifre, Miur): 37.064 docenti, 92 educatori, 71.119 Ata, per un totale di 108.275 posti su un organico di 1.065.000.

L'obiettivo principale è quello di stabilizzare progressivamente tutto quel personale della scuola che stabilmente da diversi anni è stato impiegato in supplenza per il funzionamento ordinario dell'amministrazione scolastica, a partire dalla copertura in organico dei nuovi posti che si renderanno disponibili dalle cessazioni dal servizio al 1° settembre 2011 quando le nuove norme sull'età pensionabile per le donne (70,7% del personale in servizio è di sesso femminile) che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2012 fanno prevedere un aumento delle ultime cessazioni dal servizio (39.088 al 1° settembre 2009) e produrranno con le nuove immissioni in ruolo disposte dalla presente norma un abbassamento dell'età anagrafica del personale in servizio (50 anni in media). Infine, considerato che sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, aggiornate per il biennio 2009-2011, i docenti che hanno conseguito dopo la trasformazione delle graduatorie ad esaurimento l'abilitazione all'insegnamento in uno Stato estero, analogamente dispone l'inserimento dei 10.000 docenti che si sono abilitati in Italia la scorsa estate 2010 presso le Accademie, i Conservatori e nelle sessioni di laurea del 2009 e del 2010 presso le Facoltà di Scienze della Formazione primaria a seguito dell'esame di stato conclusivo di un corso di studi universitario con accesso a numero programmato.

 Articolo 1 (Disposizioni aenerali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari nell'amministrazione sco-

1. Entro l'anno scolastico 2012-2013, al fine di dare attuazione nell'amministrazione scolastica a quanto disposto dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, e recepito nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 368/2001, e al fine di dare adequata soluzione al fenomeno del precariato storico nel settore dell'istruzione e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici. di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente, a domanda, è stabilizzato il personale scolastico in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consequa tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 agosto 2010 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Le

assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni

2. Considerata la normativa comunitaria di cui alle direttive 2005/36/CE e 2006/ 100/CE, attuata con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e quanto previsto dall'art. 5-bis della legge 30 ottobre 2008, n. 169, nei termini e nelle modalità fissati con Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 aprile 2011, possono inserirsi, a domanda, con riserva nelle graduatorie ad esaurimento disposte per il biennio 2011/2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (Cobaslid, Aba), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, attivati nell'anno accademico 2008/2009 e 2009/2010, e coloro che si sono iscritti negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica, e i docenti che sono in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno del relativo anno accademico corrispondente, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e i docenti sono collocati nelle graduatorie nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

Articolo 2 (Copertura finanziaria).

1. Le risorse previste dal comma 14 dell'articolo 8 di cui alla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono destinate al finanziamento di un piano straordinario di assunzioni per l'attuazione della presente legge, da autorizzare con decreto a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro della funzione pubblica, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro.

> CONTATTI

- WEB: www.anief.org
- E-MAIL: segreteria@anief.net
- TELEFONO: 091.6598362 6573784
- **SEDE NAZIONALE:**

Via Valdemone, 57 - 90144 Palermo